

Oggetto: CHIARIMENTI IN MERITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL:

**SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO RELATIVO A DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI CON APPLICAZIONE DEL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITA’/PREZZO PERIODO PRESUNTO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2020 CON POSSIBILITA’ DI EVENTUALE RINNOVO PER MASSIMO ULTERIORI 12 MESI
CIG: 76235765EE**

Chiarimento N. 7

Domanda

Art. 6. Si chiede che il foglio presenza sia fornito entro i primi 2 giorni successivi al mese di riferimento per consentire il corretto pagamento dei lavoratori entro il 15 del mese

Risposta

Si precisa che la trasmissione delle presenze degli operatori potrà essere effettuata entro il terzo giorno lavorativo successivo al mese di riferimento.

Chiarimento N. 8

Domanda

Art. 7 C. Si ricorda che il periodo di prova è dettato dal CCNL Agenzie per il Lavoro pertanto non può essere prestabilito in quindici giorni, ma dipende dalla durata della missione.

Risposta

Si precisa che Asp si atterrà alle disposizioni del CCNL delle Agenzie ovvero: il periodo di prova non può essere inferiore a 1 giorno e superiore a 11 per missioni fino a 6 mesi nonché a 13 per quelle superiori a 6 mesi ed inferiori a 12 e 30 giorni di calendario nel caso di missioni che prevedano un contratto di assunzione pari o superiore a 12 mesi. Resta inteso che per le missioni di durata inferiore a 15 giorni può essere stabilito un solo giorno di prova. Le frazioni inferiori a 15 giorni si arrotondano all’unità superiore.

Chiarimento N. 9

Domanda

Art. 9 ultimo cpv. Si chiede conferma che non si riderisce al personale somministrato i cui relativi obblighi di sicurezza sono in capo all’utilizzatore.

Risposta

Si conferma che tale precisazione è riferita all'Agenzia e non al personale somministrato.

Chiarimento N. 10

Domanda

Art. 11. Per quanto riguarda la forza maggiore si segnala che in caso di suo verificarsi permane in capo al lavoratore il diritto alla retribuzione fino al termine del contratto, pertanto si chiede che l'utilizzatore rimborsi almeno il costo del lavoro sostenuto dall'Agenzia (art. 32 c. 3 D.Lgs. 81/15)

Risposta

Si precisa che in caso di interruzione del rapporto di lavoro per cause di forza maggiore imputabili ad Asp, l'Agenzia avrà diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo spettante sino al momento dell'interruzione del servizio. Asp garantirà la retribuzione del lavoratore fino al termine del contratto di lavoro.

Nel caso di interruzione della prestazione per causa imputabile al lavoratore o all'Agenzia, la stessa dovrà sostituire il lavoratore entro il termine massimo di 3 giorni. L'Agenzia dovrà garantire la sostituzione del lavoratore per ogni assenza che superi i 3 giorni con uno di pari livello professionale ed è altresì impegnata ad inviare un lavoratore in sostituzione di quello già inviato per malattia, infortunio, gravidanza o dimissioni, entro il termine dichiarato nell'offerta tecnica, che decorre dal manifestarsi dell'assenza.

Chiarimento N. 11

Domanda

Art. 12. Si chiede conferma che prima dell'applicazione delle penali verrà effettuato il contraddittorio e che, in caso di risoluzione, essendo presente la cauzione definitiva a titolo di risarcimento del danno, non verrà effettuata l'esecuzione in danno.

Risposta

Si conferma che prima di applicare le penali si procederà ad attivare un contraddittorio tra Asp e Agenzia. In caso di risoluzione, essendo presente la cauzione definitiva a titolo di risarcimento del danno, non verrà effettuata l'esecuzione in danno.

Chiarimento N. 12

Domanda

Art. 13. Si segnala che i danni a terzi sono a carico dell'utilizzatore ex art. 35 c. 7 D.Lgs. 81/15.

Risposta

Si precisa che l'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni. L'art. 13 è riferito ad eventuali danni arrecati dall'Agenzia a terzi.

Chiarimento N. 13

Domanda

Art. 18. Si chiede conferma che la messa in mora dell'Asp avverrà nel rispetto dei termini e modalità previsti dalla normativa, e non dopo 60 giorni dal sollecito.

Risposta

Si precisa che il pagamento, a mezzo bonifico bancario, sarà effettuato a 60 giorni dalla data della fattura fine mese. Scaduto il termine di pagamento di cui sopra l'ASP potrà, ai sensi della vigente normativa in materia, essere considerata in mora.

Chiarimento N. 14

Domanda

Art. 22. Stante l'indiscussa facoltà di recesso chiediamo che, in caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto del loro diritto a portare a termine la missione e al conseguente versamento della retribuzione.

Risposta

Si ribadisce quanto già affermato nel chiarimento n. 10: Asp garantirà la retribuzione del lavoratore fino al termine del contratto di lavoro.

Chiarimento N. 15

Domanda

Art. 24. Si segnala che l'Agenzia fornisce il servizio di somministrazione lavoro in base ad esigenze manifestate dall'Asp, che rimane l'unica responsabile dei servizi che la stessa fornisce. I lavoratori somministrati non possono essere utilizzati, come noto, per sostituire lavoratori in sciopero e gli stessi hanno diritto a vedersi garantita la possibilità di scioperare. Pertanto si chiede di rivedere l'articolo non potendo essere imputati all'Agenzia oneri in tal senso.

Risposta

Si precisa che Asp deve garantire servizi socio sanitari e assistenziali. Pertanto in caso di sciopero del personale o di disagi nel funzionamento del servizio, troverà applicazione la legge n. 146/90 e s.m.i e le norme di garanzia sui servizi pubblici essenziali previsti dal C.C.N.L. di categoria dell'Aggiudicatario. L'Aggiudicatario dovrà, in accordo con Asp, garantire i servizi minimi essenziali, nel rispetto comunque dei lavoratori di esercitare il legittimo diritto di sciopero.

Chiarimento N. 16

Domanda

Accordo trattamento dati. Per quanto riguarda la designazione a responsabile dell'agenzia, nell'ambito della fornitura del servizio di somministrazione, non tratta dati di cui l'Asp è titolare, pertanto si ritiene non applicabile l'accordo. L'Apl infatti è titolare e Responsabile dei dati personali dei propri candidati e dei dipendenti che vengono inviati in missione presso le Aziende utilizzatrici delle prestazioni di lavoro. I soli dati che vengono conferiti sono quelli strettamente funzionali all'instaurazione e alla gestione amministrativa e operativa del rapporto commerciale quali ad esempio quelli necessari alla fatturazione di cui l'Apl diventa titolare. Rispetto i somministrati sarà l'Asp a curare tale aspetto essendo i lavoratori sotto la direzione e controllo dell'utilizzatore.

Risposta

Si ribadisce quanto precisato nel chiarimento n. 5: la responsabilità dell'apl è soprattutto per le informazioni, dati personali e sensibili dei quali i propri dipendenti verranno a conoscenza.

Chiarimento N. 17

Domanda

Chiediamo nel rispetto della normativa che l'Allegato 9 "Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi" venga fornito solo dall'aggiudicatario.

Risposta

In merito a quanto richiesto, si specifica che questa Amministrazione acquisisce i dati relativi ai familiari e conviventi nel pieno rispetto della privacy, utilizzandoli solamente per finalità legate alla gara e per un periodo di tempo limitato agli adempimenti legati alla stessa; nel caso del sopracitato allegato, compilato da

tutti i concorrenti, verranno utilizzati e trasmessi a sistema per verifiche antimafia solamente i dati relativi all'aggiudicatario. Questa Amministrazione acquisisce preventivamente l'Allegato 9 "Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi" di tutti gli operatori economici concorrenti alla gara per poter disporre in tempi brevi dei dati necessari all'effettuazione delle verifiche sull'aggiudicatario e non prolungare oltre modo i tempi delle procedure di gara.